

News



IN QUESTO NUMERO

- Focus 1
- Prassi 2
- CCNL 3
- Sentenze 3

FOCUS

Salario minimo e dignitoso? decide il Giudice!

Con tre sentenze di pari data (27771, 27713 27769 del 2.10.2023), la Corte di cassazione affronta la questione, di scottante attualità, risolta con esiti diversi dai giudici di merito, della verifica della rispondenza della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro al precetto di cui all'art. 36 cost.

Si tratta di pronunce che sviluppano e portano alle necessarie conseguenze principi già affermati ripetutamente (e da più di settant'anni) dal giudice di legittimità, in conformità alla consolidata interpretazione dell'art. 36 Cost. ad opera della Corte Costituzionale, chiudendo in coerenza il sistema.

Le sentenze, nell'iter della motivazione, considerano il contesto storico attuale, così come si è venuto a determinare per le dinamiche di mercato e contrattuali che hanno portato all'emersione della questione salariale in termini e con una forza sconosciute da oltre un cinquantennio, senza sottrarsi a un confronto con il problema economico sociale sottostante ed inquadrandolo anzi nel contesto della normativa europea di cui alla direttiva UE 2022/2041.

Secondo la Suprema Corte, la circostanza che la retribuzione minima sia determinata sulla scorta del contratto collettivo comparativamente più rappresentativo nell'ambito del settore di attività non impedisce, laddove sia dedotto un contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, di allargare l'analisi ad altri parametri concorrenti.

Questa regola si applica anche nel caso del «salario minimo legale», quando la determinazione del trattamento economico sia devoluta per legge a uno specifico contratto collettivo visto che l'assetto costituzionale vigente impedisce «una riserva normativa o contrattuale a favore della contrattazione collettiva nella determinazione del salario».

Se, in prima battuta, il rispetto dei parametri costituzionali sulla giusta retribuzione richiede di sottoporli a una verifica di conformità sulla base del contratto nazionale di lavoro firmato dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, come prevede la legge 142/2001, l'eventuale esito negativo impone di allargare l'indagine ad altri parametri concorrenti.

Le sentenze sono di portata storica e, di fatto, la Cassazione ha "anticipato" la politica rispetto a un tema - quello del salario minimo - che ha fatto tanto discutere negli ultimi mesi e che non aveva ancora portato ad una soluzione normativa condivisa.

Il titolare effettivo

Il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da cui decorre il termine di 60 giorni per l'iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro delle Imprese da parte di tutti i soggetti obbligati. Il termine perentorio è fissato in data 11 dicembre 2023.

Il Decreto è stato adottato in adempimento a quanto stabilito dall'art. 21 D. Lgs. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) e dal D.M. n. 55 del 11 marzo 2022 che, al fine di agevolare l'individuazione del Titolare effettivo, ha introdotto l'obbligo di comunicare lo stesso e le eventuali variazioni in una Sezione a ciò dedicata nel Registro delle Imprese.

L'obbligo rappresenta un passo ulteriore nella lotta al riciclaggio. Vediamo in sintesi cosa prevede la nuova norma.

Il Titolare effettivo è definito dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio come la "persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale [...] la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica" (Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/2007 - art. 2).

Le entità tenute all'individuazione e comunicazione al Registro Imprese del Titolare effettivo, secondo i requisiti stabiliti nel Decreto, sono quindi:

- Imprese con personalità giuridica (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative)
- Le persone giuridiche private (associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, iscritte o meno al R.E.A., che hanno acquisito la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome)
- I trust e gli istituti giuridici affini ai trust: trust in possesso di codice fiscale, residenti in Italia o non residenti, ma con redditi prodotti in Italia, o enti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust.

La comunicazione - soggetta al pagamento dei diritti di segreteria ed esente dall'imposta di bollo - va effettuata con una pratica telematica di comunicazione unica, da inviare alla Camera di Commercio di riferimento per il soggetto. La comunicazione è destinata esclusivamente al Registro Imprese e non prevede il coinvolgimento di altri Enti e deve avvenire mediante il nuovo modello TE. La comunicazione deve essere firmata digitalmente rispettivamente da un amministratore, da un fondatore o da un soggetto cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione, da un fiduciario (non è consentito l'uso di procura speciale).

Nel caso di omessa comunicazione si applicheranno le sanzioni previste ai sensi dell'art. 2630 C.c. (sanzione amministrativa da € 103 a € 1.032). Nel caso, invece, di falsa comunicazione potrà essere applicata al responsabile della comunicazione la sanzione penale dalla reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da € 10.000 a €30.000 (art. 55 D. Lgs. 231/2007).

PRASSI

Semplificate dall'Istituto le funzionalità di alcuni sistemi on line.

L'Inps, con tre messaggi datati 29 settembre 2023 (3429, 3433 e 3434), ha reso noto che sono stati aggiornati alcuni sistemi, messi a disposizione on line, con i quali vengono gestiti i rapporti con l'istituto previdenziale, al fine di semplificarne la funzionalità.

In particolare:

- con il [messaggio 3429/2023](#), rende nota operativa dal 10.10. della nuova funzionalità smart task all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente, che gestisce l'automazione delle comunicazioni bidirezionali da parte dei datori di lavoro e degli intermediari abilitati, caratterizzate da un'elevata quantità di attività manuali e ripetitive.
- con il [messaggio 3433/2023](#), l'Inps comunica l'aggiornamento introdotto per l'app INPS Mobile per il lavoro domestico, che permette di comunicare anche le trasformazioni e proroghe dei rapporti;
- con il [messaggio 3434/2023](#), l'Istituto comunica che è stata estesa la possibilità di presentare la domanda per l'assegno sociale per il cittadino, attraverso la piattaforma on line ancora in fase sperimentale, anche agli istituti di patronato e agli altri intermediari abilitati.

Ricerca dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. – La convenzione tra il Ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Entrate

Dal mese di ottobre 2023 è operativa la convenzione stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Entrate per l'accesso autonomo da parte degli Ufficiali Giudiziari alle Banche dati dell'Agenzia, rendendo così efficace lo strumento previsto dal Codice di procedura civile all'art. 492bis.

L'Ufficiale Giudiziario potrà, dunque, nel rispetto della disciplina del codice della privacy, ricercare i beni da sottoporre ad esecuzione, nel caso la richiesta provenga dal creditore, ovvero da sottoporre a procedura concorsuale, nel caso di istanza formulata dal curatore della liquidazione giudiziale.

Bisogna quindi verificare le modalità operative che verranno introdotte nelle singole Corti d'Appello.

CCNL

Costo del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi

Il Ministero del Lavoro, con Decreto n. 52 del 27 settembre 2023, ha aggiornato il costo medio orario del lavoro per il **personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi**, come determinato con il Decreto n. 25 del 6 giugno 2022, in maniera distinta per gli operai e per gli impiegati sia a livello nazionale che a livello provinciale, riferito al periodo decorrente da luglio 2023.

SENTENZE

LAVORO

Consiglio di Stato sez. VI, 25/08/2023, n.3381

Whistleblowing: tutela cautelare riconoscibile per la natura oggettivamente lesiva degli atti datoriali e per la durata dell'inattività lavorativa

La durata della inattività lavorativa forzata e la natura oggettivamente lesiva degli atti impugnati sono elementi fondamentali per inferire la sussistenza del pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile, richiesto per ottenere la tutela cautelare amministrativa.

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2023, n.26343

Il lavoratore che assiste un disabile grave può esercitare il diritto di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio anche nel corso del rapporto di lavoro

Il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro.

BANCARIO

Tribunale di Milano - Vademecum per il giudice del monitorio sulle clausole abusive nei contratti consumeristici alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 4979/2023 e allegato modello di decreto ingiuntivo

Sulla scia della nuova sentenza della Corte di Cassazione sul controllo da effettuare in sede di provvedimenti verso il consumatore, il Presidente del Tribunale di Milano ha comunicato l'adozione di un vademecum da seguire in sede di richiesta e successiva emissione del provvedimento di ingiunzione auspicando poi il confronto con l'Avvocatura.

Il documento contiene sostanzialmente delle linee guida atte ad individuare:

- l'ambito soggettivo del Resistente a cui si indirizza la nuova disciplina e il conseguente controllo;
- la competenza territoriale del Giudice adito
- la verifica di vessatorietà su clausole specifiche e conseguenti oneri assertivi del Ricorrente
- Le clausole abusive più frequentemente rilevate

Viene altresì allegato un modello di decreto come indicazione per i Giudici emesso a carico di un consumatore, che è stato integrato secondo le indicazioni della sentenza della Corte di Cassazione n. 9479 del 6.04.2023 e altresì con quanto previsto dall'art. 17 Reg. n. 805/2004 in materia di titolo esecutivo europeo.

L'utilizzazione di tali modelli – o comunque di modelli dai quali risulti espressamente il controllo già eseguito dal giudice in sede di rilascio del decreto ingiuntivo – consentirebbe di rendere più agevole l'attività da svolgersi da parte del giudice dell'esecuzione ed anche del giudice dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., interessato in caso di mancato esame preventivo della presenza di clausole abusive.

Cassazione civile sez. III, 06/10/2023, n.28141

Nozione di credito nell'azione revocatoria ordinaria, tutela dei creditori, finalità di conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.

Cassazione civile sez. I, 14/07/2023, n.20387

Titoli di Credito – Per esercitare l'azione causale il possessore del titolo deve promuovere l'offerta reale con il deposito del titolo in cancelleria

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2018

Ai sensi dell'art. 58 del r.d. n. 1736 del 1933, l'offerta reale dell'assegno bancario ed il suo deposito presso la cancelleria del giudice competente costituiscono entrambi requisiti di proponibilità della domanda che il possessore del titolo, che intenda esercitare l'azione causale, è tenuto ad osservare onde tutelare il debitore dal rischio del contemporaneo esperimento, da parte di diversi creditori, dell'azione cambiaria e di quella causale e consentirgli di conservare le eventuali azioni di regresso fondate sul titolo, sicché l'inosservanza di tali adempimenti, non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione del debitore, non ostacola l'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore, venendo in tal caso meno il pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo. (Nella specie, il suddetto principio è stato esteso dalla S.C. anche al caso di azione fondata su un'anticipazione bancaria in conto corrente concessa a fronte della girata di un assegno bancario).

Cassazione civile sez. III, 01/09/2023, n.25567

Tardiva annotazione da parte del Comune dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale- esclusa la responsabilità del notaio

In tema di costituzione del fondo patrimoniale, al notaio incombe, entro trenta giorni, di richiedere l'annotazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale ma non spetta anche il compito di controllare che il Comune dia seguito tempestivamente alla richiesta. L'obbligazione del notaio, che è obbligazione di mezzi, in questo ambito, non potendo egli rispondere delle negligenze altrui, diverrebbe una obbligazione di risultato peraltro difficile da adempiere, posto che al notaio sarebbe richiesto di imporre alla pubblica amministrazione un atto del suo ufficio (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano riconosciuto la responsabilità del notaio per la mancata esecuzione, da parte del Comune, dell'annotazione di un atto di costituzione di fondo patrimoniale; a causa del ritardo dell'annotazione, due coniugi non avevano potuto opporre la destinazione di un immobile nel fondo patrimoniale e quindi il bene era stato oggetto di espropriazione nell'ambito di un'azione promossa dall'Erario nei confronti di uno dei due coniugi).

REAL ESTATE

Tribunale di Salerno sez. II, 29 agosto 2023

Le disposizioni di cui al Codice del Consumo non sono applicabili al contratto stipulato dal consumatore prima della sua entrata in vigore, salvo che il contratto, successivamente, si sia rinnovato

La vicenda trae origine dall'opposizione ad una ingiunzione emessa nei confronti di un condominio in favore alla società, che gestiva la manutenzione dell'ascensore.

Il condominio, premettendo di essere un consumatore, ha denunciato la vessatorietà di una clausola contenuta nel contratto stipulato con la società fornitrice prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), ma successivamente rinnovatosi tacitamente.

Il Giudice di Pace, in primo grado, ha disatteso l'eccezione del condominio, mentre il Tribunale di Salerno, in sede di appello, ha ritenuto, la doglianza accoglibile, tanto da dichiarare la nullità della clausola vessatoria e non dovuto l'importo di cui all'ingiunzione ottenuta dalla società di manutenzione.

Tribunale di Torino sez. III civile, 02 ottobre 2023 n. 3756

L'appaltatore inadempiente deve restituire al condominio l'importo pari al 10% del bonus facciata al 90%

Il contenzioso riguarda un contratto di appalto con il quale il condominio aveva incaricato una ditta di eseguire opere con il "bonus facciata al 90%", con sconto in fattura e detrazione fiscale.

A seguito della stipula del contratto il condominio versava una somma pari al 10% del valore dell'importo dei lavori alla ditta appaltatrice, la quale, però, nonostante i solleciti e le diffide ad adempiere, non eseguiva le opere.

Il condominio, quindi, aveva formalizzato il recesso dal contratto di appalto e chiesto la restituzione della somma versata.

Il Tribunale di Torino, adito dal condominio, ha ritenuto legittimo il recesso del condominio e condannato la ditta appaltatrice a restituire gli importi versati.

RISARCIMENTO DANNI

Cassazione civile sez. III, 03/10/2023, n.27892

Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale può essere ceduto.

Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi degli artt. 1260 c.c. e ss., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandare anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., costituendo la cessione non già un'operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere, anche quando il cessionario assume vesti consortili.

ASSICURAZIONI

Cassazione civile sez. III, 21/08/2023, n.24951

Contratto di assicurazione sulla vita - indicazione generica degli 'eredi legittimi' come beneficiari comporta l'inclusione anche degli eredi per rappresentazione tra i beneficiari

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi legittimi" come beneficiari comporta l'inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius.

CONDOMINIO

Cassazione civile sez. II, 09/10/2023, n.28253

Azione verso il Condominio per il risarcimento dei danni derivanti dalle condizioni di degrado del lastrico solare a uso esclusivo da parte del singolo condomino

Il titolare di una unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può esperire azione risarcitoria contro il condominio, in base all'art. 2051 c.c., per i danni derivanti dalle condizioni di degrado di un lastrico solare di uso esclusivo, ancorché tali difetti siano imputabili già all'originario venditore, unico proprietario pro indiviso dell'edificio, e siano stati oggetto di transazione con i condomini acquirenti al momento della costituzione del condominio, con esclusione della garanzia contrattuale ai sensi dell'art. 1490 c.c., comma 2, in quanto il condominio non subentra quale successore a titolo particolare nella responsabilità posta a carico del venditore, ma assume dal momento della sua costituzione l'obbligo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno.

Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a studio.legale@sldm.it.

Grazie per l'attenzione